


LE «SAFEGUARDING POLICIES»

Azioni di prevenzione e
contrasto nei confronti
del bullismo e delle
molestie e abusi
sessuali nello sport



1. – L'ADOLESCENZA

PREMESSA

IL PASSAGGIO DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA

Anticamente il passaggio dall'infanzia alla condizione adulta coincideva con la pubertà ed era scandito da rituali di passaggio.

Oggi l'adolescenza, intesa come la fase centrale che segue quella di separazione dal mondo dell'infanzia e precede quella di ingresso nell'età adulta, è riconosciuta e rappresenta un tempo foriero di opportunità di sviluppo per un giovane, impegnato a rispondere alla domanda che principalmente lo attanaglia:

“Chi sono?”

L'ADOLESCENZA

L'adolescente, per rispondere a questa domanda, cerca modelli di riferimento che spesso trova nel mondo dei social media e nel gruppo dei pari, correndo il rischio di doversi omologare per non sentirsi escluso.

Imitazione e identificazione

L'ADOLESCENZA

Tale processo di attaccamento al gruppo è amplificato, talvolta, da una crisi profonda del modello genitoriale autorevole, capace di delineare confini e regole, di agire con coerenza e di stringere alleanze con il mondo della scuola e dello sport.

Si riscontrano fenomeni di:

overparenting e «genitori spazzaneve»

L'ADOLESCENZA

Le parole-chiave

Accettare il
Fallimento

Elaborare la
Frustrazione

Sperimentare
l'Attesa

Sviluppare la
Resilienza

Coltivare
l'Empatia

Praticare il
Rispetto

2. – LA SOCIETÀ MODERNA

LA SOCIETÀ MODERNA

01

Individualismo
Consumismo
Edonismo
Narcisismo

02

Confusione di
ruoli
generazionali:
adulterizzazione
precoce e
adulteranza


03

Analfabetismo
emotivo

04

Scarsa abitudine
alla pausa per
stimolare l'ascolto

PERICOLI



Pornografia

Abusi sessuali

Molestie
sessuali

Bullismo e
cyberbullismo

Disturbi del comportamento
alimentare

2.1 – Pornografia

PORNOGRAFIA

Accessibile sul web

=

facilità

=

dipendenza

Inconsapevolezza

(ipotesi di reato, strumento di ricatto)

Fenomeni collegati:

- **Selfie erotico**, spesso oggetto di cessione a terzi per ottenere in cambio ricariche per il cellulare;
- **Sexting**, un neologismo che indica l'invio di fotografie erotiche abbinate a testi con esplicite allusioni sessuali;
- **Porn revenge**, che consiste nel caricare in rete, spesso su appositi siti, foto o video a sfondo erotico dell'ex partner;
- **Pedofilia e pedopornografia.**

2.2 – Abusi e molestie sessuali

ABUSI SESSUALI: CARATTERISTICHE

Definizione: coinvolgimento in attività sessuale da parte di un soggetto immaturo e/o dipendente senza consapevolezza delle proprie azioni ad opera di un soggetto in posizione di supremazia.

Dominanza
(fisica e/o psicologica)

Incapacità di autodeterminazione della vittima

Atteggiamenti subdoli

Espressioni ammiccanti e ambigue

Forme di contatto fisico invasive

MOLESTIE SESSUALI

Differenza tra atti e molestie sessuali: le molestie sessuali prescindono da contatti fisici con le zone erogene della persona offesa e normalmente si estrinsecano mediante petulanti telefonate o atteggiamenti non graditi o mediante espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta

Comportamenti indesiderati a connotazione sessuale

Condotte discriminatorie basate sul sesso

Carattere verbale (richieste implicite/esplicite di prestazioni sessuali, espressioni equivoche/allusive, promesse di agevolazioni in cambio di prestazioni sessuali, condotte ritorsive a fronte del rifiuto di prestazioni sessuali)

Carattere non verbale (gesti provocatori/osceni a connotazione sessuale, contatti interpersonali, scritti/oggetti allusivi e altro materiale a sfondo sessuale e esposizione/diffusione anche mediante mezzi telematici)

2.3 – Bullismo e cyberbullismo

BULLISMO E CYBERBULLISMO

*«Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira **deliberatamente** a far del male o a danneggiare; spesso è **persistente**, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è **difficile difendersi** per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un **abuso di potere** e un desiderio di **intimidire e dominare**» (Sharp e Smith, 1995).*

BULLISMO

Il bullismo è soprattutto un fenomeno sociale con precise caratteristiche:

è un fenomeno dinamico, perché sia fisico che psicologico

è multidirezionale, perché in più direzioni coinvolge in modo diretto e indiretto anche altri attori, quali ad esempio i testimoni e i familiari

è relazionale, perché riguarda le relazioni tra coetanei pari

è lesivo fisicamente per la vittima

è dannoso psicologicamente per tutti gli attori

è e deve essere continuato e persistente nel tempo

è prevaricatorio poiché annienta il fisico e la personalità della vittima



CYBERBULLISMO


«Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l'atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l'amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in Rete. Cambia l'ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità.»

E' questa la definizione data dall'Avv. Anna Livia Pennetta, nel libro "La responsabilità giuridica per atti di bullismo" (Giappichelli – 2014).

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo	Cyberbullismo
sono coinvolti i soggetti conosciuti nell'ambito scolastico, sportivo e di luoghi di ritrovo;	possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte (o presunto tale), capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, e soggetti conosciuti dalla vittima nell'ambito sportivo e di luoghi di ritrovo;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, agli altri soggetti appartenenti al medesimo ambito sportivo e ai medesimi luoghi di ritrovo;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono in ambienti vari quali quello scolastico, sportivo e dei luoghi di ritrovo;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche all'interno dell'ambito scolastico, sportivo e dei luoghi di ritrovo limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni ¹⁹ vengono attribuite al "profilo utente" creato.

CATEGORIE DI CYBERBULLISMO



La direttrice del 'Center for safe and responsible internet use', l'esperta di sicurezza Nancy Willard, ha identificato le seguenti categorie nell'ambito delle quali si inseriscono i diversi comportamenti attraverso i quali vengono attuate minacce e molestie.

CATEGORIE DI CYBERBULLISMO

Flaming: messaggi offensivi e/o volgari inviati solitamente su forum e siti di discussione online

Harassment (molestie): inviare in maniera ossessiva e ripetuta messaggi contenenti insulti

Put-downs (denigrazione): inviare messaggi, tramite sms, mail e post, a più destinatari con l'intento di danneggiare la reputazione della vittima

Masquerade (sostituzione di persona): rubare l'identità della vittima con l'obiettivo di pubblicare a suo nome contenuti volgari

Happy slapping: molestare fisicamente con lo scopo di riprendere l'aggressione e pubblicare il video sul web

Exclusion (esclusione): escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla

Exposure (rivelazioni): rendere pubbliche le informazioni private della vittima

Cyberstalking (cyber-persecuzione): molestare e denigrare ripetutamente per incutere paura e terrore in riferimento all'incolumità fisica

Trickery (inganno): conquistare la fiducia di una persona per carpire informazioni private e/o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche

I PROTAGONISTI DEL CYBERBULLISMO

I protagonisti degli episodi di bullismo possono essere suddivisi in tre categorie:


- 1) i **BULLI**, che mettono in atto le prevaricazioni;
- 2) le **VITTIME**, che subiscono le prepotenze;
- 3) gli **SPETTATORI**, che assistono passivi.

Se vengono commessi reati **NON** è bullismo ma attività criminale e in tal caso deve essere chiamata in causa la magistratura.



2.4 – Disturbi del comportamento alimentare

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE



Anoressia (dal greco an-orexis: letteralmente mancanza di appetito)

Bulimia (dal greco bous e limos: letteralmente una fame da bue che si traduce in abbuffate seguite da condotte di eliminazione)

Binge eating disorder (termine inglese per definire il disturbo da alimentazione incontrollata)

Vigoressia (dal latino vigor e dal greco orexis: letteralmente fame di forza, indica l'eccessiva attenzione per la forma fisica e per lo sviluppo muscolare)

Ortoressia (dal greco orthos e orexis: letteralmente corretto appetito, indica chi si nutre esclusivamente con cibi presunti sani eliminando intere categorie di alimenti)

Drunkoressia (tendenza a digiunare, o limitare l'assunzione di cibo, per poter assumere forti quantità di alcolici)

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Offrono in poco tempo l'**illusione** di ottenere un corpo che soddisfa i **parametri estetici** ritenuti irrinunciabili dalla società.

Mirano ad ottenere l'**accettazione** del gruppo e illudono di poter essere facilmente controllabili da parte di chi le pone in atto.

Attraverso i DCA gli adolescenti pensano di poter **controllare** anche le emozioni, per portare ordine in una vita che, evidentemente, non li soddisfa.

25

3. – IL CONTESTO NORMATIVO

3.1 – Il contesto normativo internazionale

CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE



O.N.U. 1993

«Declaration on the elimination of violence against women»

Art. 1 - violenza di genere:

« (...) ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizioni o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata»

3.2 – Il contesto normativo europeo

DIRETTIVA 2012/29/UE

Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, per proteggerle e rafforzarne i diritti.

Risponde a tre preoccupazioni:

- 1) bassissima percentuale di condanne degli autori di reati di violenza di genere e nei confronti di minori;
- 2) necessità di protezione delle vittime dalla c.d. “violenza istituzionale” derivante dalle procedure (la c.d. vittimizzazione secondaria);
- 3) minimizzazione del ‘numero oscuro’, ovvero del numero di reati che non vengono denunciati.

CONTESTO NORMATIVO EUROPEO

3.3 – Il contesto normativo penale statale

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

**CONTESTO
NORMATIVO
STATALE**

I reati posti a tutela della libertà sessuale divengono **delitti contro la libertà personale.**

Prima erano classificati come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO PENALE STATALE

L. 6 febbraio 2006, n. 38

«Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»

L. 23 aprile 2009, n. 38

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

L. 1 ottobre 2012, n. 172

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007

: L. 15 ottobre 2013, n. 119

Sul c.d. femminicidio, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»

L. 19 luglio 2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata «Codice Rosso»

Violenza sessuale – Art. 609 bis e ss. c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

- ❖ Delitto contro la libertà personale
- ❖ Indispensabile è il dissenso della persona offesa, espresso o tacito
- ❖ Il consenso esclude la punibilità

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Atti sessuali con minorenne – art. 609quater c.p.

Compimento di atti sessuali con un minore, anche in assenza di contatto fisico

Il consenso del minore è considerato sempre viziato dalla condizione di inferiorità determinata dall'età, salvo attenuazione in casi particolari.

Art. 609sexies c.p.

L'ignoranza dell'età è oggi considerata irrilevante, salvo la sua inevitabilità.

Art. 609bis c.p.

Attenuazione della pena nei casi in cui la compromissione della sfera sessuale della vittima appaia non grave,.

(Si tratta di una previsione criticata per l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice, seppur temperato da una serie di indici emersi nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità)

35

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Ipotesi aggravanti
collegate alla commissione
di atti di violenza sessuale,
in relazione all'età del
soggetto passivo, alle
modalità della condotta
delittuosa e a circostanze
collegate a particolari
condizioni della vittima o ai
rapporti tra essa e l'autore
della condotta delittuosa

Violenza sessuale
aggravata

Art. 609ter c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Pene accessorie e misure di sicurezza - Art. 609nonies c.p.

Sono previste pene accessorie e/o altri effetti penali a seguito dell'intervenuta condanna o patteggiamento per i reati previsti e punti dagli artt. 609bis, ter, quater, quinquies, octies e undecies del Codice Penale

Merita specifica menzione «l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori

Particolare importanza hanno le misure di sicurezza personali che impongono:

1. eventuali restrizioni di movimento e circolazione
2. divieto di avvicinamento a luoghi frequentati prevalentemente da minori
3. divieto a svolgere lavori che comportino contatti con minori
4. imposizione di notifica alle autorità di polizia della residenza e degli spostamenti

Corruzione di minorenne

Art. 609quinquies c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Compimento di atti sessuali di fronte al minore di quattordici anni, o della esibizione di materiale pornografico o di atti sessuali con l'obiettivo di indurre il minore a compiere o subire atti sessuali.

Occorre il dolo specifico determinato dalla cosciente volontà dell'atto, e il bene protetto dalla norma consiste nella intangibilità sessuale del minore, che la condotta punita mette in pericolo.

Si tratta di un reato di pericolo astratto, che si distingue dall'atto sessuale con il minore perché in questo caso egli è solo spettatore.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

**Violenza sessuale
di gruppo – Art.
609octies c.p.**

Reato plurisoggettivo
contro la libertà
personale autonoma
introdotta dalla
Legge 66/96

Consiste nella
partecipazione di più
persone riunite ad
atti di violenza
sessuale

È sufficiente la sola
partecipazione

È punito con maggiore severità poiché la
plurisoggettività aggrava la sopraffazione
subita dalla vittima e la sensazione di non
potersi opporre

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Adescamento di minore – Art. 609undecies c.p.

Introdotta dalla Legge 172/2012, punisce chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, bis, ter, quater e quinquies, 609bis, quater, quinquies e octies C. Pen., adesci un minore di sedici anni

Norma a dolo specifico, posta a tutela dell'equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore

Si configura attraverso qualsiasi atti volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione elettronica.

Interferenze illecite nella vita privata – Art. 615bis c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Punisce «Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti la vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614», ovvero chiunque «rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte dell'articolo.»

È un reato comune, perseguibile a querela, salvo eccezioni legate alla figura dell'agente

La finalità è quella di reprimere le invasioni della sfera privata delle persone, purché tale invasione risulti gratuita, arbitraria e ingiustificata.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Pornografia minorile – Art. 600ter c.p.

Reato introdotto dall'art. 3 della Legge 269/98, affinato in seguito, in particolare ad opera della Legge 172/2012

Per «pornografia minorile» si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsivoglia mezzo, di un minore di 18 anni coinvolto in attività sessuali, esplicite, reali o simulate che siano, ovvero dei genitali di un minore di 18 anni per finalità sessuale

42

Detenzione di materiale pornografico Art. 600quater c.p.

Punisce la sola detenzione di materiale pedopornografico

L'ottica è sempre la difesa della personalità, integrità psico-fisica, dignità, libertà e sviluppo morale del minore

**LE SINGOLE
FATTISPECIE
DELITTUOSE**

Pornografia virtuale – Art. 600quater.1 c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Punisce le condotte aventi ad oggetto materiale pornografico costituito da immagini virtuali riproducenti minore di 18 anni, anche attraverso la tecnica del montaggio.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Art. 612ter c.p.
(cd. «revenge porn»)

Reato, a natura plurioffensiva, introdotto dalla Legge 69/2019 (c.d. Codice Rosso), in ideale continuità con la Legge 71/2017 contro il cyberbullismo

Persegue l'intento di tutelare la vittima di violenza di genere e punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso dell'interessato

La norma punisce anche chi li diffonda, avendoli ricevuti da terzi, con l'intento di recare danno. In tale secondo caso occorre un dolo specifico

3.3.1 – Bullismo e cyberbullismo

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste ancora il reato di bullismo, anche se il dibattito parlamentare sull'argomento è molto vivo.

Tuttavia, un importante passo in avanti nel contrasto al bullismo è rappresentato dalla legge 71/2017, che ha introdotto il reato di cyberbullismo.

L'art. 1, comma 2, di tale legge in esame affida al Ministero per l'istruzione e la ricerca il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti.

Ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, con la collaborazione della polizia postale e delle associazioni territoriali impegnate nella materia, creando così il presupposto per un impegno convergente e su più fronti degli alunni, dei docenti, del personale scolastico, dei genitori e delle altre agenzie socio-educative.

Le condotte del bullo devono essere sempre considerate violente, anche se non sono sempre penalmente rilevanti, perché anche se esse possono rivestire una valenza che penalmente può essere considerata simbolica, esse recano una offesa alla libertà e alla dignità individuale tutt'altro che di minore gravità.

Alcune condotte giovanili vengono ricondotte al fenomeno bullismo, ma il più delle volte non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico in quanto si estrinsecano in atti di inciviltà e indisciplina non perseguibili direttamente dalla autorità giudiziaria.

Altre condotte, invece, si qualificano come vere e proprie figure di reato. Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile (che possono essere unificati soltanto se l'autore dell'illecito è maggiorenne).

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

I reati possono configurare il bullismo sono molteplici a seconda di come si esprime il comportamento dell'autore:

Reati contro la persona

- Istigazione al suicidio art. 580 c.p.; Percosse art. 581 c.p.; Lesioni art. 582 c.p.; Rissa art. 588 c.p.; Ingiuria ex art. 594 c.p. (fattispecie adesso depenalizzata, si procede con procedimento civile); Diffamazione art. 595 c.p.; Violenza sessuale art. 609-bis c.p.; Minaccia 612 c.p.; Atti persecutori (c.d. stalking) art. 612-bis c.p.; Interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p.

Reati contro il patrimonio

- Furto art. 624 c.p.;
- Estorsione art. 629 c.p.;
- Danneggiamento art. 635 c.p.

Altri reati

- Sostituzione di persona art. 494 c.p.;
- Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione);
- Frode informatica art. 640 ter c.p.

4. – IL MONDO DELLO SPORT

... E NELLO SPORT?

Ambiente sportivo a rischio perché contraddistinto da peculiarità potenzialmente capaci di incentivare il verificarsi di comportamenti abusivi o molesti nei confronti dei giovani atleti



Sport e attività sportiva parti integranti della vita sociale come famiglia e scuola

Trasmissione dei valori fondamentali per l'educazione di un individuo

Sport e attività sportiva necessari per socializzazione, evoluzione e funzionamento psico-fisico di un soggetto

Limiti e regole

IL RUOLO DELLO SPORT

OBIETTIVI



- ✓ Rete di sostegno non solo da parte della famiglia e della scuola, ma anche delle istituzioni sportive per creare e mantenere modelli di riferimento sani
- ✓ Definizione dei ruoli
- ✓ No delega del proprio ruolo ad altri
- ✓ Necessità di inquadrare i pericoli e il quadro di riferimento
- ✓ Offrire soluzioni

FATTORI DI POTENZIALE RISCHIO NELLO SPORT

(1/2)

relazione di fiducia
allenatori / atleti (e
genitori, che raramente
mettono in discussione
l'autorità dei primi)

squilibrio di potere

ricorso a strutture
premiali, basate sulla
paura e la dipendenza

naturalità dei contatti
fisici

promiscuità in ambienti
ristretti (docce,
spogliatoi, sale per la
misurazione del peso
corporeo)

uso degli strumenti
informatici

FATTORI DI POTENZIALE RISCHIO NELLO SPORT (2/2)

circostanze spazio-temporali nelle quali i minori risultano interamente affidati ad allenatori e/o altre figure di riferimento delle società sportive (trasferte, car pooling)

tolleranza di comportamenti discriminatori, violenti o sessualmente inappropriati (normalizzazione)

immaturità emotivo-sessuale degli adolescenti


cultura del silenzio (omertà, rinuncia alla denuncia)⁵

LA CASISTICA DEGLI ABUSI SESSUALI

Sulla base dei dati pubblicati dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, aggiornati al 31 dicembre 2022, nell'arco temporale **2014-2022 si segnalano n. 127 procedimenti disciplinari** avviati, definiti o in corso in tema di violazioni attinenti la sfera sessuale: 12 iscritti nel 2014, 10 nel 2015, 8 nel 2016, 15 nel 2017, 19 nel 2018, 21 nel 2019, 11 nel 2020, 10 nel 2021 e 21 nel 2022.

LA CASISTICA DEGLI ABUSI SESSUALI

GRAFICO PER FSN/DSA (2014-2022)



57

LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE CONDOTTE ABUSIVE

Si rilevano tre principali modalità di realizzazione delle condotte abusive, riconducibili alla peculiarità della pratica sportiva:

1. abusi commessi nei luoghi direttamente preposti all'esercizio delle diverse discipline;
2. condotte poste in essere sfruttando quelle circostanze di totale affidamento dei minori agli adulti di riferimento in occasione di spostamenti o trasferte;
3. condotte derivanti da un rapporto di fiducia e assidua frequentazione, poste in essere direttamente presso le abitazioni, gli uffici o altri spazi privati nella disponibilità dei soggetti agenti.

4.1 – Le strategie difensive

LE STRATEGIE DIFENSIVE



Le strategie difensive adottate dagli imputati per ipotesi di abuso sessuale ai danni degli atleti, generalmente minori, forniscono un spaccato interessante, evidenziando le peculiarità della fattispecie

LE STRATEGIE DIFENSIVE

La contestazione dell'attendibilità delle persone offese

Si tratta di una strategia posta in essere soprattutto in caso di vittime minorenni

In genere, i minori sono gli unici testimoni degli abusi e, in quanto tali, le loro dichiarazioni di solito scontano un surplus di circospezione.

Le principali strategie di difesa di fronte alle dichiarazioni dei minori abusati concernono:

1. l'attendibilità intrinseca degli stessi;
2. la frammentarietà e le incertezze nell'esposizione;
3. le divergenze rispetto alle affermazioni operate in un momento successivo alla prima rivelazione e alle testimonianze di altre persone offese o soggetti terzi;
4. la riconosciuta falsità di parte delle accuse e il rischio di fenomeni di contaminazione dell'informazione, tali da ingenerare suggestioni e influenze reciproche.

LE STRATEGIE DIFENSIVE

L'invocazione della mancata percezione dell'offensività delle condotte e del fraintendimento di condotte innocenti



Nel contesto sportivo è ancora diffusa la tendenza alla minimizzazione delle condotte sessualmente connotate, specie se rientranti nella c.d. "fascia bassa" degli atti sessuali (es. palpeggiamenti)



Frequente è, quindi, la contestazione relativa alla mancata percezione dell'offensività dell'abuso da parte delle vittime e le accuse di fraintendimento di comportamenti legittimi, vuoi per la loro valenza didattica, vuoi perché riconducibili alla "cultura sportiva"

LE STRATEGIE DIFENSIVE

La contestazione del rapporto di affidamento di cui all'art. 609-quater c.p. e il c.d. allenatore di fatto.

Nelle imputazioni per i reati di cui all'art. 609-quater, c.1, n.2 e c.2, c.p. la contestazione della sussistenza del rapporto di affidamento, anche di mero fatto, richiesto dalla norma è quasi una costante

Per la giurisprudenza la fattispecie criminosa in questione prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento.

In particolare si è specificata l'irrilevanza di una pretesa modesta differenza d'età fra l'allenatore e gli atleti, alla luce della soggezione dei secondi al primo, che, a prescindere dall'età anagrafica, è intrinseca al rapporto istruttore-allievo

Ciò che rileva è il titolo, e non il differenziale di età o il luogo preposto allo svolgimento di quelle attività per le quali si è verificato l'affidamento.

LE STRATEGIE DIFENSIVE

L'invocazione di uno sconto di pena.

Uno sconto di pena, attraverso il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti, in particolare della diminuzione del fatto di minore gravità di cui agli artt. 609-bis, c.3 e 609-quater, c.5 c.p., viene chiesto nella quasi totalità dei casi.

In genere le difese fanno leva, oltre che sulla scarsa invasività delle condotte, sulla mancata percezione degli abusi da parte delle giovani vittime e sull'assenza di un conclamato danno psichico.

Sul tema, tuttavia, la giurisprudenza penale non è costante.

Fra gli argomenti a sostegno della contestazione, spicca tuttavia la sussistenza di una "relazione amorosa" fra la persona offesa e il soggetto agente, la quale implicherebbe il consenso della vittima.

LE STRATEGIE DIFENSIVE

Le contestazioni basate sull'agire delle persone offese e l'invocazione del proprio "buon nome"

Sono frequenti le contestazioni dell'agire delle persone offese, per inficiarne la credibilità o addossare loro la volontà e la responsabilità dell'accaduto.

Vengono in rilievo anche tentativi di addossare alle vittime la volontà e la scelta, pienamente consenziente, dello svolgimento delle attività sessuali.

Talvolta viene invocata la propria "buona reputazione" e la propria consolidata esperienza nel settore come titolo di garanzia della correttezza del loro agire.

L'USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI



Le asserite “relazioni sentimentali”, invocate a volte nelle strategie difensive degli accusati di abusi sessuali, sono sovente accompagnate da “assidui rapporti tramite mezzi di comunicazione telematici, in particolare tramite strumenti di videoscrittura”, che consentono di coltivare un rapporto informale con l’atleta e di insinuarsi gradualmente in tutti gli aspetti della sua vita.

4.2 – La giurisprudenza

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 15433/2018)

«Non potrà certamente escludersi la rilevanza penale di una condotta consistente nel compimento di atti sessuali in danno di soggetti che – vuoi per limiti legati ad un’età estremamente infantile, vuoi per limiti legati a fattori nosologici, siano essi fisici ovvero psichici – non siano in grado di apprezzare l’invasività e la violenza degli atti in questione», altrimenti si escluderebbe la commissione di qualsiasi reato ogniqualvolta il soggetto portatore dell’interesse leso non avesse la consapevolezza dell’avvenuta lesione».



Si tratta di un caso relativo ad un allenatore di calcio, nel quale è emerso che *«le giovani persone offese, chiaramente in ciò influenzate sia dal rapporto di fiducia che le legava al loro “allenatore”, sia dalla ingenuità connessa alla loro età ancora preadolescenziale, in prima battuta, sebbene avessero avvertito un certo disagio derivante dai comportamenti del P., non ne avevano colto la indubbia oggettiva connotazione sessuale, dimostrata anche dall’insinuante quesito che il P. rivolgeva alle persone offese in merito al fatto se essi provassero o meno piacere da quanto lui faceva su di loro».*

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007)

Non può negarsi che quando il rapporto «è qualificato da un elevato differenziale di potere...[la] vittima non è in grado di aderire perché convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto attivo in quanto è ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie.»

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017 Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013)

Molestie sessuali non connotate da violenza e costrizione non possono *«dirsi immuni da intimidazione psicologica...[ove l'imputato sia] ben consapevole di esse riuscito a inculcare nelle vittime la convinzione che il loro futuro sportivo dipendesse da lui...e che le stesse si sarebbero sottomesse al suo volere nel timore di perdere quelle occasioni di gioco, che erano prioritarie nella graduatoria dei loro obiettivi adolescenziali»*, ben potendo il consenso essere *«maliziosamente carpito ed indotto...[facendo] leva sul rapporto maestro/allieva, che può essere particolarmente efficace»*. Se questo è vero nei confronti degli adolescenti minorenni, non bisogna però pensare che al compimento del diciottesimo anno la situazione cambi drasticamente, al punto da poter essere rimessa alla totale disponibilità delle parti: è assolutamente irrealistico credere che una persona diciottenne, seguita per anni dallo stesso allenatore, smetta improvvisamente di subirne il fascino

4.3 – Il contesto normativo sportivo nazionale

La giustizia sportiva non contempla una norma che punisca esplicitamente gli atti di pedofilia, violenza sessuale o molestia

Linee guida e codici di comportamento generali sul tema su iniziativa di alcune FSN (FGI, FIDS, FIPaV, FIR, FIS, FISE)

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

In mancanza di una norma specifica che tipicizzi le condotte di abuso sessuale in ambito sportivo, gli addebiti per «abusi sessuali» o «molestie sessuali» vengono ricondotti alla violazione dei generici principi informatori di lealtà e correttezza (art. 2 Codice di Comportamenti Sportivo CONI)

**Codice della Giustizia Sportiva del CONI –
artt. 9, 36 e 37**

Il collegio giudicante può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova e che gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile

**IL CONTESTO
NORMATIVO
SPORTIVO
NAZIONALE**

-

**L'ASSUNZIONE
DELLE PROVE**

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE - L'ASSUNZIONE DELLE PROVE

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. unite, 10.2.2016 n. 6

È principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (C.G.d.S., SS.UU., 2.8.2016, n. 34; 3.10.2017, n. 69; 19.12.2017, n. 93).

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

LA TUTELA DEL MINORE

La Legge Delega sul riordino del CONI e sul professionismo sportivo dell'8 agosto 2019, n. 86, entrata in vigore il 31 agosto, dedica un apposito spazio alla **tutela dei minori** contro possibili abusi e molestie.

Art. 8, lett. e, prevede: «(...) obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

Il D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, attuativo dell'art. 8 della Legge Delega n. 86/2019 e recante *«Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»* si è posto (artt. 16, comma 1 e 2), tra gli altri, l'obiettivo di promuovere la redazione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite, di linee guida, da valere a cascata per tutti i sodalizi ad esse affiliate, *«(...) per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta (...)»* a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, della violenza di genere in relazione ai fattori di rischio di discriminazioni, molestie e violenze in danno di donne e di minori, istituzionalizzando, di fatto, l'adozione di un *«Codice Safeguarding»*.

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE - L'INTERVENTO DEL TERZO NEL PROCESSO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI – art. 34

- Ammette l'intervento di terzi nell'ambito del procedimento purché titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ambito dell'ordinamento federale. Gli interventi possono essere ad adiuvandum, ad opponendum o essere supportati da interessi autonomi.
- La giurisprudenza consolidata del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI afferma che il giudizio disciplinare deve avere una struttura binaria (contrapposizione delle due sole posizioni dell'organo che esercita l'azione disciplinare e del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria).
- Inoltre viene sempre esclusa la possibilità della parte offesa di partecipare al giudizio innanzi al Collegio di Garanzia (il CGS prevede i soli interventi della FSN e della PGS)₁₈

4.4 – IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO IN MATERIA

Il sistema di giustizia disciplinare sportivo opera:

1. nei confronti dei soggetti ad esso appartenenti
2. nei confronti dei soggetti non più appartenenti, per fatti commessi in costanza di tesseramento o affiliazione

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento sportivo non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, e sospende la prescrizione sinché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante in esso

Indipendenza del procedimento disciplinare sportivo rispetto al procedimento penale quale diretta conseguenza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo dall'ordinamento statale

Esito del giudizio penale non vincolante

Potere/dovere degli organi della giustizia sportiva di procedere ad autonoma valutazione rispetto ai fatti contestati e acclarati in sede penale

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI – art. 39

La sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento e la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Rimane ferma l'autonomia del giudizio disciplinare nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, finalizzata ad evitare automatismi sanzionatori, in relazione alle sensibili differenze strutturali e funzionali dei due procedimenti.

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

La sospensione del procedimento disciplinare sportivo è ammessa solo se, per legge, deve essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Il giudice disciplinare può procedere ad una rinnovata e rimeditata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attribuendo rilievo anche a comportamenti penalmente irrilevanti e meritevoli di considerazione nell'ottica, necessariamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare.

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI – art. 49

Obbliga i Procuratori federali che durante le indagini abbiano notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, ad informare direttamente l'Autorità giudiziaria competente ovvero a trasmettere senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi vi provveda.

Se il Procuratore federale ritiene che il Pubblico ministero o altre Autorità giudiziarie dello Stato siano in possesso di atti o documenti rilevanti per le proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport, soggiacendo naturalmente ad un obbligo di riserbo in caso di ottenimento degli stessi.

4.5 – Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali

4.5.1 – Le iniziative internazionali

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Nel 2020 il CIO ha approvato e lanciato il certificato «International Safeguarding Officer in Sport», che prevede:

- Corso di otto mesi sviluppato in collaborazione con un Comitato consultivo accademico di esperti internazionali e supervisionato da tre direttori di programma
- Frequenza aperta a tutti, ma destinata soprattutto alle Federazioni Internazionali (IF), alle Federazioni Nazionali (NF) e ai Comitati Olimpici Nazionali (NOC)
- Obiettivo è dotare i partecipanti coinvolti nella salvaguardia degli atleti di competenze, abilità e consapevolezza idonee a svolgere il ruolo di Safeguarding Officer o Focal Point per la loro organizzazione sportiva

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Dal 2004 il CIO ha sviluppato programmi e iniziative per salvaguardare gli atleti da molestie e abusi nello sport

Quattro commissioni del CIO:

- Commissione Atleti
- Commissione Entourage Atleti
- Commissione Medico Scientifica
- Commissione Donne nello Sport

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

- ✓ Aprile 2018: il Consiglio d'Europa ha indirizzato un appello alle Autorità pubbliche e al movimento sportivo perché adottino iniziative di contrasto agli abusi sessuali verso i bambini
- ✓ «Start to talk»: campagna che ha individuato l'ambito sportivo come di rischio elevato

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Spagna:

campagna di sensibilizzazione «#abusofueradejuego»

Francia:

mobilitazione di importanti autorità di Governo e denuncia di casi eclatanti rimasti ignoti e taciuti

Svizzera:

iniziative volte a contrastare il fenomeno e a creare programmi di informazione, sensibilizzazione e sostegno

4.5.2 – Le iniziative nazionali

Iniziative da parte del Presidente del CONI, della Procura Generale dello Sport, delle Federazioni Sportive Nazionali, di atleti, di genitori, di associazionismo, della stampa, di autorità sportive

- 2019 -

Procura Generale dello Sport: indirizzo di carattere generale per estendere il divieto di patteggiamento anche a episodi di abusi/molestie sessuali, di prevaricazione con atti di prepotenza

- 2019 -

FIGC: norma nel Regolamento di Giustizia che applica l'indirizzo di carattere generale della Procura Generale dello Sport

- 2021 -

Consiglio Nazionale del CONI: disposizione che inserisce nei principi di giustizia la radiazione per qualsiasi soggetto condannato con sentenza sportiva passata in giudicato per molestie e violenze su persone e animali, vincolando così tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo

LE INIZIATIVE CONCRETE NAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

1. Non condivisione del patteggiamento nei casi di violenza sessuale / molestie / bullismo
2. Proposta di emendamento al CGS per codificare tale esclusione
3. Monitoraggio e impulso costante sui casi di abusi/molestie/bullismo
4. Supporto costante alle Procure Federali nei rapporti con l'A.G. ordinaria
5. Supporto costante alle Procure Federali rispetto alle indagini e al loro esito
6. Iniziativa di supporto e diffusione all'adozione di buone pratiche presso tutte le Procure Federali/Federazioni a partire dall'esempio fornito dalla FIS e da altre FSN che stanno attuando iniziative analoghe, con particolare attenzione per quelle federazioni che presentano una casistica più diffusa

AZIONI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO



Collaborazione tra Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza e il CONI per l'istituzione e programmazione di corsi di formazione, anche in tema di prevenzione degli abusi sessuali, destinati agli operatori del settore sportivo.

Il Consiglio Federale della FISE (delibera n. 901 dell'8.10.2018) ha adottato il «Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale» (in vigore dal 01.01.2019).

La sottoscrizione è obbligatoria per i tesserandi e tesserati.

Delinea una serie di «comportamenti da tenere o evitare»

In calce è prevista una autocertificazione con il quale l'interessato dichiara di non essere stato attinto da misure cautelari personali, di non essere imputato o aver riportato condanne per una serie di reati fra i quali rientrano i c.d. reati sessuali e di non aver subito condanne sportive e/o essere stato deferito da Procure sportive per tali reati.

È stata preannunciata l'adozione di un Protocollo di Salvaguardia.

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI - LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FGI ha recepito a propria volta le direttive del CIO in tema di **Safeguarding Policy**.

La FGI ha istituito, in linea con la propria Safeguarding Policy, una Commissione di Salvaguardia, chiamata a svolgere un lavoro di sorveglianza, informazione, consulenza e impulso sul tema.

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FIDS ha nominato la Commissione per l'approfondimento e lo studio del progetto «Safeguarding Officer» per la predisposizione del «Regolamento per la tutela dei tesserati».

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FIPaV ha deliberato di integrare il proprio «**Codice Etico**» con le «Norme comportamentali in materia di prevenzione e repressione degli abusi sui minori».

**ABUSI E
MOLESTIE
SESSUALI**
-
**LE INIZIATIVE
DI CONTRASTO**

La FIR si è dotata di «**Linee Guida per la Tutela dei minori**» - che hanno ottenuto il patrocinio dell'UNICEF – e di un «**Vademecum breve per la valutazione e la gestione dei fenomeni di bullismo e goliardia nel rugby**».

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FIS ha recepito le direttive del CIO del 2016 in tema di **Safeguarding Policy**, consistenti in un programma di attività finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto di molestie ed abusi in ambito sportivo.

La FIS ha adottato, in linea con l'operato della FEI, una propria Safeguarding Policy, che ha istituito la figura del **Safeguarding Officer**, chiamato a svolgere un lavoro di sorveglianza, informativo ed educativo sul tema.

100

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

La FISE è stata la prima Federazione Sportiva Nazionale a istituire una **«Commissione Antimolestie»** e a redigere un **«Codice Etico Comportamentale»**.

4.6 – Bullismo e cyberbullismo

IL BULLISMO NELLO SPORT

- Fenomeno ancora poco scandagliato nello sport
- Contrariamente a quanto avviene per la sfera sessuale, non corrisponde un quadro normativo penale dettagliato
- In termini sportivi configura la evidente negazione di tutti i valori fondanti dello sport e delle competizioni e, pertanto, ben può trovare modalità di prevenzione, contrasto e repressione.

4.6.1 – Le strategie di prevenzione al bullismo e cyberbullismo

STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni e obiettivi comuni possono essere:

1.
sensibilizzazione sulla
rilevanza del fenomeno
bullismo

2.
favorire e valorizzare gli
atteggiamenti di convivenza
civile

3.
sensibilizzare ai problemi e
alle conseguenze della
violenza fisica e morale sia gli
autori del bullismo che le loro
vittime

4.
operare affinché la
comunicazione non nasconda
la violenza ma non la esalti o
promuova

5.
promuovere l'educazione alla
legalità attraverso tutte le
iniziative che promuovono
l'avvicinamento del cittadino
alle istituzioni per una concreta
sicurezza sostenibile

6.
agire affinché si accresca la
consapevolezza che
bullismo/cyberbullismo:

a)
danneggiano tutto l'ambiente
sociale, impedendo lo
svolgimento di una attività di
sport e/o di studio serena

b)
danneggiano tutti coloro che
ne sono testimoni

c)
danneggiano le famiglie di
tutti gli attori della vittima e
del bullo

d)
danneggiano le istituzioni al
cui interno i fenomeni si
verificano

e)
danneggiano la collettività
diffondendo la cultura
dell'abuso e dell'inciviltà

Non sottovalutare, confondendo il fenomeno con la normale conflittualità tra coetanei.

Saper riconoscere comportamenti e ruoli attivi/passivi, che non sempre coincidono con quelli di vittima e di bullo.

Specifiche attività di prevenzione dei reati in danno di minore.

Iniziative di sviluppo della cultura del dialogo e della legalità rivolte ai giovani.

Informazione ai genitori sul comportamento da adottare e sull'importanza della segnalazione agli organi di Polizia e/o sportivi competenti.

Educazione al dialogo e alla legalità nei confronti dei ragazzi.

Efficace e realistico monitoraggio del problema

Sviluppo di protocolli di comportamento per il personale, per i genitori e per i ragazzi.

Coinvolgimento degli "attori" esterni alla formazione didattica e all'educazione familiare.

STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

4.6.2 – Le iniziative di contrasto al bullismo e cyberbullismo

BULLISMO E CYBERBULLISMO - LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Sul tema del bullismo/cyberbullismo è stato sottoscritto il 10 maggio 2019 un protocollo di intesa tra il MOIGE e il CONI volto a contrastare tali fenomeni nello sport, con il coinvolgimento della scuola e dell'associazionismo sportivo, studiando il fenomeno, diffondendo progetti educativi mirati e promuovere i corretti stili e comportamenti di vita e di gioco.

4.6.2.1 – Le iniziative di contrasto al cyberbullismo

L'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia, insieme alla Fondazione Carolina, ha divulgato delle schede pratiche per aiutare i genitori a conoscere le più diffuse applicazioni di messaggistica, social network e chat.

CYBERBULLISMO

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

110



CARATTERISTICHE

L'età minima per aprire un profilo su WhatsApp è 16 anni.

Di default l'account è **pubblico** il che significa che chiunque può vedere la **sezione informazioni**, l'**ultimo accesso**, l'**immagine del profilo** e le **conferme di lettura**.

È possibile **condividere** foto e video sul proprio profilo o nel **proprio stato**; in questo caso saranno visibili per **24 ore**.

Si possono creare chat di gruppo con un massimo di **256 persone**.

È possibile essere inseriti in chat di gruppo da persone che **non si conoscono** e non sono nei propri contatti.

Nelle chat di gruppo **tutti i numeri** dei partecipanti sono visibili.

SUGGERIMENTI PER I GENITORI

Setta assieme a tuo figlio le impostazioni sulla **privacy**.

Verifica che i messaggi e le chiamate siano protetti con la **crittografia end-to-end**.

Spiega a tuo figlio come **bloccare** persone indesiderate o **segnalare contenuti** inopportuni contattando WhatsApp direttamente dall'applicazione (Impostazioni > Aiuto > Contattaci)

Parlagli dell'importanza di rispettare la **privacy altrui** prima di pubblicare una foto in cui è presente un'altra persona.

Leggete assieme le **linee guida della Community** e l'**informativa sulla privacy** al fine di comprendere come vengono trattati i dati personali.

Ricordagli di mantenere riservate le **password** e le altre **informazioni personali**.

Per approfondimenti scarica la nostra guida **MINORI ONLINE**



CARATTERISTICHE

L'età minima per aprire un profilo Instagram è 13 anni.

Di default l'account è **pubblico** il che significa che chiunque può vedere le informazioni personali e i video postati.

Anche se si imposta l'account privato **tutti** possono vedere le informazioni del profilo: foto, nome utente e la biografia.

È possibile **condividere** foto e video sul proprio profilo o nelle proprie storie che durano **24 ore**.

Instagram ha anche una funzione di **streaming live** che consente di "andare dal vivo" e parlare direttamente ai propri follower.

Instagram Reels consente di registrare e aggiungere effetti o musica a brevi video clip di 15 secondi da condividere con i propri amici più stretti e follower.

SUGGERIMENTI PER I GENITORI

Verifica che il profilo di tuo figlio sia **privato**.

Invitalo a riflettere sull'importanza di non condividere la propria **posizione**.

Imposta un promemoria relativo al **tempo trascorso** su Instagram.

Spiega a tuo figlio come rimuovere **tag**, **bloccare** persone indesiderate, **segnalare** contenuti inopportuni o filtrare **commenti offensivi**.

Parlagli dell'importanza di rispettare la **privacy altrui** prima di pubblicare una foto in cui è presente un'altra persona.

Leggete assieme le **linee guida della Community**, le **condizioni d'uso** e l'**informativa sulla privacy** al fine di comprendere come vengono trattati i dati personali.

Spiega a tuo figlio l'importanza di mantenere riservate le **password** e le altre **informazioni personali**.

Per approfondimenti scarica la nostra guida **MINORI ONLINE**





SUGGERIMENTI PER I GENITORI

Verifica che il profilo di tuo figlio sia **privato**.

Imposta dei **limiti di tempo** all'utilizzo consentito.

Attiva la **modalità limitata** circa la comparsa dei **contenuti**.

Spiega a tuo figlio come **bloccare** persone indesiderate e **segnalare** contenuti inopportuni.

Parlagli dell'importanza di rispettare la **privacy** altrui prima di pubblicare una foto in cui è presente un'altra persona.

Leggete assieme le **linee guida della Community** e l'**informativa sulla privacy** al fine di comprendere come vengono trattati i dati personali.

Ricordagli di mantenere riservate le **password** e le altre **informazioni personali**.

È possibile attivare il **collegamento familiare** per associare l'account di un genitore con quello del figlio e attivare le **impostazioni di controllo**.

CARATTERISTICHE

L'età minima per aprire un profilo su TikTok è **13 anni**.

Di default l'account è **pubblico** il che significa che chiunque può vedere le informazioni personali e i video postati.

Anche se si imposta l'account privato **tutti** possono vedere le informazioni del profilo: **foto, nome utente e la biografia**.

È possibile creare e condividere video della durata massima di **15 secondi** e unire storie video insieme fino a **60 secondi**.

È possibile caricare **qualsiasi tipologia di video**.

Gli utenti al di sotto dei **16 anni** non possono avere un profilo **pubblico**, **mandare / ricevere messaggi diretti** e ospitare una **diretta streaming**.

Gli utenti al di sotto di **18 anni** non possono inviare o ricevere **regali virtuali**.

Per approfondimenti scarica la nostra guida **MINORI ONLINE**



TERMINI DI SERVIZIO

Il limite d'età per l'utilizzo è **16 anni**.

Il nome della schermata che scegli, le immagini del tuo profilo e il tuo nome utente (se scegli di impostarne uno) su Telegram sono sempre **pubblici**.

Non è necessario che il tuo nome utente sia il tuo vero nome.

Potremmo raccogliere **metadati** come il tuo indirizzo IP, i dispositivi e le app di Telegram che hai utilizzate, la cronologia delle modifiche al nome utente, ecc. Se raccolti, questi metadati possono essere conservati per **12 mesi**.

I tuoi **dati personali** possono essere condivisi con altri utenti dei nostri Servizi con cui scegli di comunicare e condividere determinate informazioni, che potrebbero trovarsi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

CARATTERISTICHE

App di **messaggistica istantanea** che non ha limiti per la **dimensione** delle chat e dei media inviati (doc, zip, mp3...).

È possibile creare gruppi fino a **200.000 membri**.

I **contatti** possono essere aggiunti o in automatico dalla rubrica oppure tramite nickname, evitando quindi il numero di telefono.

Tutte le comunicazioni, comprese le chiamate vocali, possono essere **crittografate end-to-end**.

Consente di avviare **chat segrete** che non restano salvate sul server.

È possibile impostare un **timer di autodistruzione delle chat** una volta visualizzate.

L'app ha le funzioni "**canali**" in cui l'amministratore invia messaggi ai quali gli iscritti non possono rispondere e gli account "**bot**" con molteplici funzioni e risposte generate automaticamente.

Per approfondimenti scarica la nostra guida **MINORI ONLINE**



5. – LE «SAFEGUARDING POLICIES»

**NECESSITÀ
DELLE
SAFEGUARDING
POLICIES
-
PREMESSA**

Lo sport può essere ad alto rischio di abuso e deve costituire una preoccupazione per chiunque agisca o lavori in ambiti sportivi.

L'abuso può seriamente compromettere la serenità degli atleti e delle atlete e determinare serie conseguenze sia sulla persona che sulle prestazioni sportive, determinando anche l'abbandono dello sport in toto.

LE SAFEGUARDING POLICIES

IL CIO



Obiettivo del CIO è rafforzare il sostegno agli atleti anche attraverso significative azioni finalizzate alla salvaguardia dagli abusi e dalle molestie, adottando politiche e procedure mirate a:

1.
proteggere gli atleti

2,
proteggere l'integrità dello sport e delle sue istituzioni

3,
proteggere chi lavora nello sport

4,
promuovere quindi i valori dello sport sicuro

LE SAFEGUARDING POLICIES

- COSA SONO?



Le Safeguarding Policy sono tutte quelle azioni volte a promuovere il benessere e a proteggere gli atleti dal danno, dall'abuso e dal maltrattamento, prevenendo danni alla salute e allo sviluppo della personalità adottando azioni concrete atte ad ottenere i migliori risultati.

5.1 – Le strategie

Le strategie di sviluppo di una corretta salvaguardia degli atleti deve passare da:

- sviluppo di politiche e procedure

- meccanismi di prevenzione

- corretta gestione delle segnalazioni di abuso e molestia

Occorre avere chiaro il perimetro delle leggi e delle regole che si applicano al contesto e, possibilmente, esplicitare il rifiuto di ogni tolleranza verso atti di abuso e molestia.

Occorre il coinvolgimento attivo degli atleti nella definizione delle azioni di contrasto.

LE SAFEGUARDING POLICIES - STRATEGIE

È utile il coinvolgimento di altre agenzie, sportive o pubbliche, che possano fornire specifico supporto.

È importante definire il perimetro dei destinatari delle politiche di salvaguardia, che può e deve spaziare dagli ambiti amministrativi a quelli atletici e tecnici, dai volontari che supportano l'organizzazione agli staff degli atleti per finire con le strutture federali, tenendo una attenzione specifica focalizzata sulle categorie potenzialmente più esposte a rischio, come i minori, gli atleti con disabilità.

Sono molto importanti le definizioni, per chiarire il perimetro di interesse, perché fanno chiarezza sul contesto, possono indirizzare correttamente le politiche, favorire l'apprendimento di cosa costituisce abuso o molestia nei confronti di atleti e tecnici e definire le motivazioni per le quali un caso è ritenuto suscettibile di essere perseguito al contrario di un altro.

LE SAFEGUARDING POLICIES - STRATEGIE

5.2 – Le definizioni

Le definizioni devono essere allineate con quelle del CIO e delle norme vigenti.

Tra queste, quelle di:

- ABUSO
- MOLESTIA SESSUALE
- NEGLIGENZA
- MINORE (al di sotto dei 18 anni)
- CONSENSO
- SQUILIBRIO DI POTERE (POWER EMBALANCE)

LE SAFEGUARDING POLICIES - DEFINIZIONI

5.3 – Le condotte vietate

LE SAFEGUARDING POLICIES

-

CONDOTTE VIETATE

Le condotte vietate consistono nell'aver:

precedenti penali

commesso abusi su minori

attuato cattive condotte sessuali o atti di molestia e/o bullismo

attuato cattive condotte emotive o fisiche

tollerato o favorito le condotte inappropriate

posto in essere altri tipi di condotte inappropriate

5.4 – La segnalazione

LE SAFEGUARDING POLICIES - SEGNALAZIONE

Importanza denuncia precoce in ambito sportivo per:

- 1) affermare l'autonomia della giustizia sportiva da quella ordinaria
- 2) permettere, attesi i tempi più rapidi del processo sportivo, di adottare misure cautelari e di giudicare i fatti con tempestività
- 3) eventualmente contribuire alla costruzione del castello accusatorio penale ordinario con le risultanze dell'indagine sportiva

Importanza reportistica codificata

Contrasto a ogni forma di ritorsione nei confronti di chi denuncia

Veicolare in modo immediato la denuncia

Se coinvolge minori, riportarla anche alla Giustizia Ordinaria

Riservatezza e anonimato (a protezione dei soggetti coinvolti)

No valutazioni preliminari da parte di chi riceve la denuncia

Solo accertamenti necessari

Gestione reportistica affidato a personale preparato e dedicato

Misure precauzionali, sanzioni codificate e giusto processo (legame con Autorità pubbliche)

LE SAFEGUARDING POLICIES

-

SEGNALAZIONE

6. – POLITICHE DI PREVENZIONE

POLITICHE DI PREVENZIONE

Oltre alle politiche di salvaguardia e alle procedure codificate, occorre che vi sia una effettività di queste politiche, attraverso modelli di implementazione, di comunicazione e di individuazione dei messaggi e comportamenti corretti, anche attraverso l'uso di una adeguata terminologia, che deve essere improntata alla positività, alla assertività e alla rassicurazione.

Necessità di:

1.

un'attività di formazione / educazione, finalizzata alla prevenzione degli abusi nei confronti di tutti i soggetti adulti con ruoli direttivi negli organismi sportivi;

2.

un'azione di sensibilizzazione / formazione / educazione nei confronti degli atleti, con il consenso dei genitori in caso di minori;

3.

un aumento della consapevolezza di tutti circa il fenomeno, l'importanza di segnalare ogni caso, le figure deputate a ricevere e veicolare le segnalazioni, come reperire informazioni sulla materia e sulle procedure.

POLITICHE DI PREVENZIONE

- FORMAZIONE



La formazione deve essere finalizzata, tra l'altro, a superare:

1. il timore di denunciare
2. la scarsa informazione sul fenomeno e su cosa costituisca abuso e molestia
3. il convincimento che l'assunzione di responsabilità riguardi solo altri
4. il retaggio culturale che favorisce l'abuso e la molestia
5. la sfiducia nell'efficacia delle procedure di segnalazione

e deve tenere conto del contesto di riferimento, delle diverse caratteristiche dei destinatari, delle modalità di somministrazione in funzione dei destinatari stessi.

La comunicazione interna, che veicoli le politiche e le procedure di contrasto agli abusi e molestie, è molto importante, e deve essere pianificata in modo da raggiungere tutti i soggetti interessati, soprattutto prima delle competizioni.

POLITICHE DI PREVENZIONE - OBIETTIVI



Rinnovata alleanza fra le principali
agenzie educative



Patto di corresponsabilità
Famiglia - Scuola - Istituzione sportiva

POLITICHE DI PREVENZIONE

SITUAZIONI E COMPORTAMENTI

Le politiche di prevenzione devono essere rese effettive, facendole percepire come concrete dagli atleti e dagli altri soggetti interessati, e non come astratte petizioni di principio

E' opportuno, a fini di prevenzione, porre particolare attenzione ai comportamenti e, quindi:



1) evitare l'interazione interpersonale diretta ed esclusiva;



2) praticare i massaggi solo in spazi aperti e osservabili. In caso di minori, sempre alla presenza di almeno un altro adulto;



3) evitare sistemi divisione remota degli spogliatoi, che devono essere preclusi agli estranei, inclusi i genitori in caso di minori, se non per ragioni di emergenza e per il tempo strettamente necessario, sotto supervisione.

POLITICHE DI PREVENZIONE

LA CULTURA DEL RISPETTO

È imprescindibile un capillare intervento di sensibilizzazione e **formazione** di genitori, di insegnanti e di tutte quelle figure di riferimento per i giovani che operano nell'ambito di associazioni sportive o ricreative.

Il **rispetto** dovrebbe essere costantemente annoverato fra i principi educativi, insieme al senso di responsabilità per le proprie azioni e all'incoraggiamento a vivere con passione e impegno l'esistenza, accogliendo anche l'esperienza della sconfitta.

POLITICHE DI PREVENZIONE

IL «PATTO DI CORRESPONSABILITÀ»



Uno strumento per ridisegnare i rapporti tra famiglie e agenzie educative potrebbe essere, in ambito sportivo, la definizione di un vero e proprio «Patto di corresponsabilità», che potrebbe essere sottoscritto dalle singole società sportive, dagli atleti tesserati o dai genitori degli atleti minorenni, così da individuare formalmente e condividere i principi e i comportamenti che società sportiva, atleti e genitori si impegnano a rispettare, al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, in un'ottica di piena trasparenza e di costruttiva collaborazione.

RICAPITOLANDO

Importanza della denuncia precoce in ambito sportivo

Importanza del monitoraggio dei media in assenza di denuncia precoce in ambito sportivo

Importanza del ruolo di impulso della Procura Generale dello Sport

Importanza delle Procure Federali e della loro sensibilità sulla materia

Importanza della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria ordinaria in senso biunivoco

Importanza delle misure cautelari a scopo di protezione preventiva dal reiterarsi dei comportamenti, in presenza di elementi indiziari attuali e concreti

Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, la Procura Generale dello Sport, le Procure Federali, gli Organi di Giustizia devono diventare “agenti attivi di cambiamento”.

Occorre proporre azioni concrete nel mondo dello sport e buone pratiche in grado di circoscrivere, valutare e prevenire le condotte controindicate e, nel fare ciò, di proteggere tutti: le potenziali vittime, gli operatori, il buon nome delle Federazioni, dello Sport, del CONI, senza minimizzare e senza enfatizzare.

Occorre un approccio serio, pragmatico e professionale.

IN CONCLUSIONE

PROMEMORIA

Lo sport allena
anche alla vita,
quindi le sue parole
d'ordine
dovrebbero essere:

PASSIONE

IMPEGNO

DISCIPLINA

RISPETTO

ATTESA

SCONFITTA

RESILIENZA

ASCOLTO

Infine, mai dimenticare che la valenza sociale e psico-fisica dello sport risiede anche nel diritto di non essere campioni

TESTI DI RIFERIMENTO E CREDITI

- **F. BETTI**, Gli abusi sessuali nello sport, Tesi di Laurea in Diritto Penale, Università degli Studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Anno accademico 2019/2020
- **I. CAPRIOGLIO**, Avvocato e saggista su temi socio-pedagogici. Membro del Segretariato ASviS -Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Già coordinatore del Tavolo tecnico sulle dipendenze presso il Ministero della Salute e Sindaco di Savona.
- **R. GRILLO**, Abusi sessuali e bullismo nello sport, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Anno XVI, Fasc. 1/2020, SLPC, 2020

Editing a cura di L. Saccone, Segretario della Procura Generale dello Sport presso il CONI

APPENDICE



Il patto di corresponsabilità

PREMESSA

Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dalla società sportiva, dagli atleti e dai genitori degli atleti minorenni, enuclea i principi e i comportamenti che società sportiva, atleti e genitori condividono e si impegnano a rispettare al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, nel segno della trasparenza e della collaborazione.

NORME DI COMPORTAMENTO

SOCIETÀ SPORTIVA

Rispettare il proprio Codice etico, ove esista, o quello della Federazione sportiva di appartenenza.

Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'atleta al fine di permettere il suo corretto sviluppo psico-fisico sia durante gli orari di allenamento, sia in occasione di competizioni e trasferte o altri momenti condivisi.

Promuovere in ogni occasione il dialogo con l'atleta e, in caso di necessità, con la famiglia.

Promuovere un clima di collegialità e collaborazione fra le diverse figure che operano all'interno della società sportiva.

Migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina e aggiornarsi sugli strumenti dell'attività formativa e pedagogica.

Fornire con il comportamento esempio di buona condotta e di qualità morali, promuovendo pratiche solidali e di confronto costruttivo fra gli atleti.

140

**La
società
sportiva
si
impegna
a:**

NORME DI COMPORTAMENTO A T L E T I

Gli atleti si impegnano a:

- Rispettare il Codice etico della società sportiva, ove esista o quello della Federazione sportiva a cui appartiene la società.
- Rispettare tutte le figure che operano all'interno della società sportiva e gli altri atleti nella loro individualità.
- Collaborare nel costruire un ambiente sereno e solidale, mostrandosi leali.
- Essere puntuali e frequentare con regolarità gli allenamenti.
- Non fare uso di telefoni cellulari durante gli allenamenti e farne un corretto utilizzo all'interno degli spogliatoi (non effettuare riprese video o scatti fotografici in tali locali all'insaputa dei compagni o senza previo consenso). Improntare alla netiquette l'utilizzo dei social media (*).
- Rispettare gli spazi, gli arredi e gli effetti personali, promuovere le buone pratiche finalizzate a limitare gli sprechi.
- Rivolgersi, in caso di necessità, al referente individuato dalla società sportiva.

() Sta diventando un'esigenza improcrastinabile coniugare le moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione (Tic) all'etica. Al cellulare come al web è necessario applicare regole, la netiquette come viene definito il galateo della rete, e limiti che ne permettano il corretto utilizzo e preservino, soprattutto i giovani, dalle influenze negative: l'obiettivo primario consiste nell'arginare il dilagare dell'intolleranza digitale, sdoganata da un linguaggio insultante e aggressivo, che si fa strada a colpi di tweet misogini, razzisti, omofobi, antisemiti tutti figli dell'odio che online è alimentato dalla de-individuazione dell'autore.*

NORME DI COMPORTAMENTO GENITORI

I genitori si impegnano a:

- Conoscere il Codice etico della società sportiva ove esista o quello della Federazione sportiva a cui appartiene la società.
- Motivare i propri figli al rispetto dell'impegno sportivo, vigilando sulla regolare frequenza e sulla puntualità, giustificando tempestivamente le assenze.
- Partecipare attivamente agli incontri promossi dalla società sportiva.
- Non contestare le attività e le decisioni di carattere tecnico/sportivo assunte dai tecnici e dirigenti sportivi.
- Fornire alla società sportiva le informazioni utili per consentire una migliore conoscenza dell'atleta.